

Prot. n. 9404 del 18/12/2014

OGGETTO: FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO. Contratto con la società LAVORINT S.P.A. Di Milano con sede legale in Corso Buenos Aires n.45 - 20124 - Milano (Mi);

PREMESSO CHE:

Con determinazione del direttore n.139 del 16/12/2014 è stata affidata la fornitura di lavoro temporaneo per l'Azienda speciale alla società LAVORINT S.P.A. per il periodo 16/12/2014 - 31/05/2017;

tra

l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, rappresentata nella stipula del presente contratto dal Direttore Eros Donatelli, nato a Suresnes (Francia) il 11/11/1966, domiciliato per la funzione presso la sede della Azienda, C.F. 91071530686 p. IVA 01701210682;

da una parte,

e SCANNIFFIO VINCENZA, nata a Spinazzola (BT) il 31/03/1955, in qualità di rappresentante legale/delegato della società LAVORINT S.P.A., con sede legale in Milano (Mi) al corso Buenos Aires n.45, il quale dichiara che il numero di Partita IVA della ditta stessa è il seguente 06961760722;

dall'altra,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

tra le parti si stipula e si conviene quanto di seguito esposto:

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano affida alla società Lavorint s.p.a. (di seguito denominata SOCIETA') in persona del legale rappresentante/delegato SCANNIFFIO VINCENZA che accetta e si obbliga ad eseguire il servizio, le attività e le prestazioni tutte inerenti la fornitura di lavoro temporaneo, come previsto dal capitolato d'oneri e condizioni, che si allega alla presente convenzione formandone parte integrante e sostanziale;

1. Il servizio avrà inizio a partire dal 16/12/2014 sino al 31/05/2017 e la società si obbliga a svolgere le attività descritte nel suddetto capitolato.
2. Il compenso comprende il costo lordo del lavoro temporaneo fornito, pari a quanto previsto dalle tabelle economiche vigenti dei CC.CC.NN..LL, UNEBA e FEDERFARMA sommato alla provvigione (aggio) spettante alla società, pari al costo indicato alla voce "totale costo orario", secondo tali valori:

CCNL UNEBA

livello 3°super: € 17,18

livello 3°: € 16,57

livello 4°super: € 15,72

livello 4° (cuoco/operaio): € 15,23

livello 4° (impiegato amministrativo): € 15,14

livello 5°super: € 14,98

livello 5°: € 14,63

livello 6°super: € 14,29

livello 6°: € 13,92

livello 7°: € 12,92

CCNL FEDERFARMA

il

livello 1°: € 21,24

livello 4°: € 16,75

3. La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione da parte della società di fattura mensile, corredata da specifica indicazione del personale impiegato nel periodo di riferimento e relativo orario di lavoro.
4. L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano si riserva di procedere in qualunque momento all'accertamento sulla qualità ed esattezza delle prestazioni svolte in contraddittorio con la società incaricata. Nel caso in cui le prestazioni risultassero, a giudizio insindacabile dell'Azienda, in tutto o in parte di qualità inferiore e/o di condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero per qualsiasi altra causa la stessa risultasse inaccettabile, l'Azienda potrà risolvere unilateralmente il presente contratto previo preavviso di almeno 15 giorni.
5. Il contratto potrà essere risolto senza ulteriore formalità secondo quanto previsto dall'art.16 del citato Capitolato d'oneri e condizioni per l'appalto della fornitura di lavoro temporaneo;
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, la società sarà tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati all'Ente, fermo il diritto della Azienda trattenere la cauzione.
7. La società, per quanto non previsto dall'art. 7, comma 1 della Legge 19.03.1990 n° 55 si obbliga a comunicare qualsiasi variazione nell'assetto societario e/o proprietario della ditta stessa.
8. Si dà atto che per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e la società, in dipendenza del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
9. Con esplicito riferimento al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la società è tenuta ad uniformare la propria attività al rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Si conviene, inoltre, che qualsiasi dato o informazione del quale la società stessa venisse a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, riveste carattere di riservatezza e non deve essere divulgato.
10. Per quanto non espressamente derogato con il presente accordo, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme del codice Civile applicabili alla fattispecie e dalle disposizioni contenute nell'allegato "capitolato d'oneri e condizioni per l'appalto e la fornitura del lavoro temporaneo".
11. La presente scrittura si compone di dodici articoli redatti su 2 pagine, ciascuna delle quali firmata dalle parti a margine o in calce e di un allegato, denominato "capitolato d'oneri e condizioni per l'appalto" composto da 5 pagine.
12. La controparte dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificatamente gli articoli nn. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Direttore dell'Azienda

(Dott. Eros Donatelli)

Per la società LAVORINT S.P.A.



**LETTERA INVITO - DISCIPLINARE
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO.**

**C.I.G.
Z5FOF99557**

**SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
25/06/2014**

Art. 1

Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente appalto mira ad individuare l'impresa appaltatrice che provveda alla fornitura all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montebellano delle seguenti figure professionali ascrivibili alle sottoindicate categorie del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro UNEBA**:

- livello 3° super - profilo: Assistente Sociale;
- livello 4° super - profilo: Operatore Socio-Sanitario;
- livello 5° super - profilo - Operatore Generico di Assistenza;
- livello 4° super - profilo - Assistente Specialistico minori ed handicap;
- livello 4° profilo - Impiegato Amministrativo;
- livello 2° profilo - Responsabile Amministrativo;
- livello 2° profilo - Responsabile Contabile;
- livello 7° profilo - Ausiliario;
- livello 5° profilo - Autista;
- livello 4° profilo - Cuoco;
- livello 4° profilo - Operaio;
- livello 5° profilo - Accompagnatore;
- livello 5° profilo - Animatore;
- livello 5° profilo - Addetto ai servizi d'ingresso;
- livello 3° super profilo - Educatore professionale,

e del **Contratto Collettivo Nazionale FEDERFARMA**:

- livello 1° profilo - collaboratore farmacista;
- livello 4° profilo - magazziniere.

mediante la forma del contratto di lavoro in affitto o lavoro interinale.

L'appalto comprende una prestazione che riguarda sia l'attività di fornitura di personale che di gestione dello stesso.

Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità precipua quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Art. 2

Normativa di riferimento e norme di rinvio

La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Più precisamente, si fa riferimento al D.Lgs. 276/03, al CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Apl del 27/02/2014 ed ai vigenti CCNL UNEBA e FEDERFARMA.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì osservare quanto stabilito dal bando di gara o lettera/invito e dal presente Capitolato d'oneri e condizioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa rinvio alla normativa di cui sopra.

Art. 3

Requisiti richiesti per il personale e tempo d'impiego

Per le figure di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti titoli:

Assistente Sociale: diploma universitario di assistente Sociale o titolo equipollente

Psicologo: laurea in Psicologia ed equipollenti

Operatore Socio-Sanitario: attestato di O.S.S. o titoli superiori

Operatore Generico di Assistenza: attestato di O.S.A. o titoli superiori riconosciuti da normative regionali

Assistente Specialistico minori ed handicap: attestato assistente specialistico minori e handicap o titoli superiori riconosciuti da normative regionali

Impiegato Amministrativo: diploma di scuola superiore

Responsabile Amministrativo: laurea in giurisprudenza, economia e commercio ed equipollenti

Responsabile Contabile: laurea in economia e commercio ed equipollenti

Autista: patente tipo CQC

Cuoco: diploma istituto alberghiero

Educatore professionale: laurea in Educatore dell'Infanzia o titolo equipollente

Collaboratore farmacista: laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Per i restanti profili non sono richiesti titoli ma esperienza documentata nella mansione.

Il tempo di impiego previsto varia da 13 ore settimanali sino a 38 ore settimanali per CCNL UNEBA e 40 ore sett.li per CCNL FEDERFARMA.

Art. 4

Modalità dei pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di fattura, sulla base di un'apposita scheda mensile sottoscritta dall'Azienda Speciale e dal lavoratore indicante le ore effettivamente prestate.

La fattura dovrà indicare separatamente il costo del lavoro e il corrispettivo dell'Agenzia, nonché l'IVA.

Art. 5

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata fino al 31.05.2017 e decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva.

Potrà essere eventualmente rinnovato per un ugual periodo, se si protrarranno le esigenze straordinarie che lo hanno determinato.

Art. 6

Svincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 60° giorno dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora non sia stata notificata l'aggiudicazione.

Art. 7

Requisiti di partecipazione alla gara

1 - iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

2 - iscrizione Albo Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3 - sede o filiale entro l'ambito territoriale della Provincia di Pescara.

4 - individuazione della persona referente per l'Azienda Speciale all'interno dell'Agenzia.

Art. 8

Termine e modalità di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la data del 25/06/2014, all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano - Palazzo E. Baldoni - Piazza Montanelli - 66015 Montesilvano (Pe).

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute fuori termine. Non si terrà conto della data di spedizione ma esclusivamente della data di arrivo al protocollo dell'Azienda.

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire un unico plico - opportunamente sigillato - all'esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta, nonché la seguente dicitura:

"Fornitura di lavoro temporaneo. Partecipazione"

E' ammessa la presentazione del plico esclusivamente mediante spedizione con racc. a/r o corriere autorizzato. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

La mancata presentazione del plico secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione dalla gara.

A pena di esclusione i plichi dovranno contenere al loro interno due buste, ciascuna delle quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti il nominativo dell'impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

- Busta A - documenti amministrativi;
- Busta B - offerta economica.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti dell'azienda speciale e non verrà restituita.

Art. 9

Documentazione amministrativa

Nella Busta A - documenti amministrativi devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara resa, esplicitamente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
2. Copia della presente lettera d'invito-disciplinare di gara, firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

L'azienda si riserva la facoltà di richiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirle.

Art. 10

Offerta economica ed attribuzione punteggio

La Busta B - offerta economica deve contenere al suo interno l'offerta economica.

Questa dovrà indicare il costo orario complessivo offerto per ciascuna categoria di lavoratori.

Per ciascun livello contrattuale, l'offerente dovrà dunque indicare i seguenti 3 elementi:

- a. Totale costo del lavoro orario complessivo con oneri € _____
- b. margine d'agenzia _____ %
- c. costo orario complessivo offerto, comprensivo del margine d'agenzia € _____

L'elemento a. (costo del lavoro complessivo con oneri) dovrà comprendere i seguenti parametri:

Elementi retributivi

- Paga base
- Indennità previste dai CCNL di riferimento
- Indennità di vacanza contrattuale (se prevista)
- Incidenza costi indiretti quali premi (se previsti)

Ratei

- Rateo h. 13[^]
- Rateo h. 14[^] (se previsto)
- Rateo ferie/ROL
- Ex festività
- TFR

Contributi

- Inps (attualmente 28,68%)
- Trattenuta su TFR per Fondo Pensione (0,5%)
- Premio Inail Formazione (Fondo Formatemp, attualmente 4%)
- ente bilaterale sindacale (0,2%)

L'elemento b. (margine d'agenzia) dovrà essere espresso in percentuale sul costo orario di base di cui alla lettera a. e dovrà essere unico per tutte le categorie di lavoratori.

L'elemento c. (costo orario complessivo offerto) dovrà essere indicato in cifre e lettere, ed essere comprensivo del margine d'agenzia.

In caso di discordanze nell'individuazione della retribuzione annua lorda con oneri riflessi, l'azienda si riserva il diritto di richiedere chiarimenti alle imprese concorrenti.

Art. 11

Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte anormalmente basse

La gara, per l'individuazione dell'Agenzia, sarà esperita ai sensi del vigente Regolamento per gli acquisti dell'Azienda Speciale e l'aggiudicazione avverrà in base alla migliore offerta economica relativamente alla sola provvigione/commissione che l'agenzia aggiudicataria percepirà sul costo orario del lavoro interinale fornito, sulla base delle componenti del costo del lavoro in somministrazione previste dall'art. 11.

Le Agenzie offerenti dovranno dichiarare **espressamente** la propria capacità di fornire, nelle 48 ore successive alla richiesta, per i casi particolarmente urgenti, ciascuna delle figure professionali richiamate all'art. 1.

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. 157/95, e **non** saranno accettate quelle che non salvaguardano almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi in possesso dell'Amministrazione appaltante.

L'Azienda, dopo aver valutato le offerte, si riserva il diritto di richiedere ulteriori ribassi, così come previsto nel codice degli appalti.

Art. 12

Contratto da stipularsi con l'Agenzia

Dopo l'aggiudicazione definitiva, da adottarsi con determinazione del Direttore dell'Azienda, sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, alla richiesta di fornitura di ognuno dei lavoratori temporanei specificati all'art. 1.

Ogni contratto, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti all'art. 1 comma 5 della L. 196/97, dovrà essere firmato, per l'Agenzia, dal titolare o legale rappresentante, e per l'Azienda Speciale, dal Direttore.

Art. 13

Divieto di subappalto o cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto per l'aggiudicatario di subappaltare il servizio o di cederlo a qualsiasi titolo.

Art. 14

Modalità di espletamento del servizio di fornitura.

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal seguente capitolato e dai contratti e nel rispetto delle seguenti modalità:

1 - l'Azienda Speciale, subito dopo l'aggiudicazione del servizio, provvederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo all'impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita nota firmata dal Direttore, nel rispetto di un termine massimo di preavviso di 5 gg. lavorativi. La richiesta specificherà la professionalità richiesta, indicherà il Settore d'impiego, la sede e l'orario di lavoro, e la sua articolazione;

2 - i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni previste dalla declaratoria della categoria professionale cui appartengono, come da CCNL UNEBA e CCNL FEDERFARMA;

3 - l'orario di lavoro sarà quello stabilito per ogni figura professionale da CCNL UNEBA e CCNL FEDERFARMA e non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario;

4 - il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dai CC.CC.NN.LL. e potrà essere eventualmente maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti da contratti che possano entrare in vigore nel periodo di prestazione del lavoratore interinale;

5 - l'Azienda Speciale si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 - l'Agenzia valuterà, quale titolo preferenziale come criterio di scelta degli operatori, precedenti esperienze documentate presso l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano.

Art. 15

Sostituzioni dei prestatori di lavoro temporaneo

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro, per cause imputabili al singolo lavoratore o all'impresa fornitrice, l'Agenzia sarà tenuta, a richiesta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione degli stessi, entro 5 gg. lavorativi dal verificarsi dell'interruzione.

Nel caso di assenze del lavoratore per malattia o infortunio, o altre assenze, che non siano le ferie e i permessi stabiliti dai CCNL UNEBA e CCNL FEDERFARMA, che superino la durata di 1 mese, la Società fornitrice, a richiesta, si impegna a sostituire il lavoratore. Anche in tal caso l'Azienda Speciale dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Art. 16

Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

La risoluzione dei singoli contratti stipulati tra l'Azienda Speciale e l'Agenzia (e quindi l'interruzione dei rapporti derivanti dai contratti di lavoro individuale in essere) potrà essere richiesta dall'Azienda Speciale:

1 - qualora l'impresa non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 13;

2 - nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicatario;



- 3 - nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - 4 - nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, o del capitolato d'oneri, o comunque della vigente normativa in materia;
 - 5 - nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
 - 6 - nel caso in cui l'Azienda Speciale, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'Agenzia aggiudicataria non sia soddisfacente.
- Nei casi suindicati l'Azienda Speciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una semplice comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della Società fornitrice a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la Società nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data indicata nella lettera di comunicazione.

Art. 17

Rapporto tra il lavoratore interinale e l'Azienda Speciale

Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e l'Azienda Speciale è di tipo gerarchico-funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'ente utilizzatore ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dall'ente utilizzatore.

Art. 18

Proroga

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e dall'Agenzia, con atto scritto, qualora l'ente utilizzatore ne ravvisi la necessità, entro i limiti di cui all'art. 8.

Art. 19

Libertà sindacali

Ai lavoratori interinali sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

Art. 20

Provvedimenti disciplinari

L'impresa fornitrice di lavoro interinale è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente all'Agenzia la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

Art. 21

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Azienda Speciale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicatario stesso, di tutte le disposizioni di legge e di capitolato, e in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non rispondente, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 22

Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03 (tutela della privacy).

Art. 23

Controversie, foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Pescara.

Responsabile del procedimento è il dr. Francesco BRESCIA.

MONTESILVANO, 10/06/2014

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
DOTT. EROS DONATELLI

Lavorint

Agenzia per il lavoro

Spett.le
Azienda Speciale per i Servizi Sociali
del Comune di Montesilvano "
Piazza Diaz, 2
65015 - Montesilvano (PE)

Riferimento: Vs. prot. n.9340 del 15/12/2014 con oggetto: Somministrazione lavoro interinale.
Aggiudicazione definitiva

Oggetto: Delega.

La sottoscritta: VINCENZA SCANNIFFIO
Nata a: SPINAZZOLA (BT) il 31 marzo 1955
In qualità di: LEGALE RAPPRESENTANTE
Dell'Impresa: LAVORINT Spa
Con sede in MILANO in Corso Buenos Aires, 45 - CAP 20124
Autorizzazione Ministeriale: Prot. 0013582 - 03/10/2012
Tel n. 028183401 Fax n. 0281834059 e-mail divisionegap@lavorint.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 06961760722

a seguito dell'aggiudicazione a Lavorint Spa della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato - CIG: Z5F0F99557,

DELEGA

il sig. **Potenza Andrea**, nato a Pescara il 25/12/1975, con Codice Fiscale **PTNDR75T25G482C**, a rappresentarla davanti a Codesto Spettabile Ente in tutte le diverse fasi e per tutti gli atti necessari alla stipula ed attivazione del relativo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, avendo per rato e valido il suo operato.

Distinti saluti.

Milano 16/12/2014

Lavorint Spa
LAVORINT SPA
Legale rappresentante
Agenzia per il lavoro



Allegato: fotocopia documento di riconoscimento.

LAVORINT SPA cna Socio unico
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012
C.so Buenos Aires, 45 - 20124 Milano - www.lavorint.it
tel +39 02 8183401 - fax +39 02 81834059 - e.mail newmanagement@lavorint.it
CF e P.IVA 06961760722 - REA 1968053 - Capitale Sociale 1.449.000,00 I.v.



Cognome.....	SCANNIFFIO
Nome.....	VINCENZA
nato il.....	31/03/1955
(alto n..... 87 P..... I S..... A.....)	
a.....	SPINAZZOLA (BA)
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	GARBAGNATE MILANESE (MI)
Via.....	VIA P. BORSELLINO, 11
Stato civile.....	
Professione.....	IMPREND.Industr.
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1.60
Capelli.....	CASTANI
Occhi.....	VERDI
Segni particolari.....	NESSUNO

	
Firma del titolare <i>Vincenza Scanniffio</i> GARBAGNATE MILANESE 19/01/2010	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO <i>Leonardo Marone</i> Dott. LEONARDO MARONE
	

Cognome ROLENZA
 Nome ANDREA
 Data di nascita 25-12-1975
 Sesso M
 Comune di nascita PESCARA (PE)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza PESCARA (PE)
 Via PINZA SALVADOR ALLENDE 30
 Stato civile STATO LIBERO
 Professione IMPIEGATO
 Note (COMINOTATI E CONTRAGGIORI SALINATI)
 Altezza 182
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari N.M.



Firma del titolare Andrea Rolenza
 PESCARA # 22-10-2008
 B. SINDACO



D'ORDINE DEL SINDACO
 Maria Miralozzi

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI PESCARA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AO 3632914
 DI

AO 3632914
 DIREZIONE ANAGRAFE
 21-10-2008